

Sempre più vicina la videoudienza

Il MEF ha reso disponibili le linee guida per le parti processuali

/ Caterina MONTELEONE

Con la predisposizione delle **linee guida** tecnico-operative per le parti processuali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le indicazioni tecniche necessarie per permettere di partecipare all'udienza con collegamento da remoto, completando il quadro normativo necessario all'attivazione delle videoudienze.

L'udienza a distanza è stata introdotta con l'[art. 16](#) comma 4 del DL 119/2018, il quale ha previsto che le parti processuali hanno la facoltà di chiedere, in sede di atto introduttivo o con successiva istanza, di partecipare all'udienza pubblica con **collegamento da remoto**, attraverso una norma che mirava a completare la riforma del processo tributario telematico, ma tale strumento è rimasto, fino ad oggi, solo sulla carta, mancando i decreti attuativi necessari per renderne possibile l'attivazione.

A seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, il Legislatore ha introdotto, con l'[art. 27](#) del DL 137/2020, la facoltà per il Presidente della commissione tributaria Provinciale e Regionale di autorizzare, anche solo in parte, lo **svolgimento delle udienze** con collegamento da remoto.

A seguito di tale norma, nell'ultimo mese, ragionevolmente in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, che rischia di limitare il **diritto al contraddittorio** ed alla partecipazione alla pubblica udienza delle parti, sono state approvate le norme mancanti e necessarie per rendere effettiva la facoltà di partecipare all'udienza con collegamento da remoto.

In particolare, è stato approvato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze [6.11.2020](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 283 del 13 novembre 2020) con il quale sono state fornite le **specifiche tecniche** in materia di processo tributario telematico per l'attività dei giudici e dei segretari di sezione.

E' stato approvato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.11.2020 n. [46](#) che ha fornito le regole **tecnico-operative** applicabili in ipotesi di svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto e sono state anticipate le linee guida tecnico-operative predisposte dal Ministero dell'economia e delle Finanze, con le regole che devono essere seguite dalle parti processuali per poter partecipare alla videoudienza.

Le linee guida anticipate dal MEF precisano che per partecipare all'udienza con collegamento da remoto è sufficiente un dispositivo che sia compatibile con *Skype Web App*, se si utilizza un sistema operativo *Wind-*

ws, oppure l'*App Skype for Business* negli altri casi. Si tratta di **applicazioni gratuite** che, quindi, permettono l'utilizzo di tale tecnologia senza che le parti del processo debbano acquistare applicativi specifici.

La partecipazione richiede un dispositivo compatibile con Skype

E', ovviamente, necessario utilizzare una **webcam** e un apparato audio, per garantire la visibilità delle parti e per poter sentire quanto viene detto, oltre che una connessione di rete che abbia un'ampiezza di banda di almeno 0,5 *Megabit/secondo* in *upload* e di almeno 1,3 *Megabit/secondo* in *download*. Si tratta, tuttavia, di strumenti di uso oramai diffuso, soprattutto per i professionisti.

Dando seguito alle regole previste con il decreto ministeriale n. RR 46 dello scorso 11 novembre 2020, le linee guida tecnico-operative per le **parti processuali** predisposte dal MEF precisano che, le parti che hanno chiesto di partecipare all'udienza con collegamento da remoto, riceveranno a mezzo PEC una comunicazione con la data della trattazione e, successivamente, un'altra PEC con l'indicazione dell'ora fissata per la trattazione e il collegamento che permetterà di partecipare all'udienza utilizzando *Skype for Business*. Le linee guida invitano le parti processuali a collegarsi qualche minuto prima rispetto all'orario fissato per lo svolgimento dell'udienza affinché vi sia il tempo per verificare che i dispositivi funzionino. Si ricorda che qualora ad esempio il collegamento non dovesse funzionare, o si dovesse interrompere senza che sia possibile ripristinarlo, è previsto il rinvio dell'udienza a nuova data.

Secondo le indicazioni fornite, spetterà al Segretario gestire l'avvio dell'udienza, verificando preliminarmente la presenza delle parti processuali, le quali verranno anche identificate, come peraltro già avviene durante le udienze che si svolgono in presenza.

Da ultimo, le linee guida prevedono che le parti processuali, durante la videoudienza, e con il consenso del Presidente del collegio, possano presentare un atto/documento utilizzando la funzione di **condivisione** dei documenti tramite la piattaforma *Skype for Business*. In tal caso, la parte dovrà preventivamente aver salvato il documento informatico sul dispositivo che viene utilizzato per partecipare all'udienza.